

**Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona, Campigna
REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA SALVAGUARDIA DEL GAMBERO DI FIUME
NEL PARCO**

Deliberazione del Consiglio Direttivo 26 luglio 2001 n. 75

Art. 1

In tutto il territorio del Parco Nazionale è vietata l'attività di pesca del Gambero di Fiume (*Austropotamobius pallipes*), intendendo per pesca qualsiasi attività di cattura, uccisione, disturbo e detenzione di esemplari prelevati in natura o dei quali comunque non sia comprovato l'acquisto presso rivenditori autorizzati.

Art. 2

La Direzione del Parco Nazionale può autorizzare prelievi di esemplari di Gambero di Fiume in deroga a quanto previsto all'art. 1, per esigenze di carattere scientifico e didattico, compresa la detenzione temporanea presso adeguate strutture educative del Parco stesso.

Art. 3

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa per un importo da € 25,00 a € 1032,00.

Si procede inoltre alla confisca degli esemplari eventualmente catturati.